

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE

TRA

.....(denominazione)....., di seguito denominata
“.....”, con sede e domicilio fiscale in, Via
....., C.F. / P.IVA, in persona di
..... (legale rappresentante / Presidente / ecc.)
.....(nominativo)....., nato a (....), il

E

l'ESU di Verona, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario, con sede a Verona, via dell'Artigliere 9, 37129 – Codice
fiscale 01527330235, Partita IVA 01527330235 – di seguito denominata
“Azienda”, nella persona di Gabriele Verza, Direttore dell'Azienda presso
la quale è domiciliato per la carica;

PREMESSO

- che la Regione Veneto, con Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8,
all'art. 26, comma 6, stabilisce che “l'eventuale utilizzazione del
servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai
commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende”;
- che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona
del 30.06.2011, verbale n. 2 del 30.06.2011, il Presidente dell'ESU
comunicava la possibilità di stipulare accordi convenzionali con realtà
esterne all'ambito universitario;
- RILEVATO che ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2, punto 1 del
Capitolato Speciale di Gara, viene stabilito che:
“L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione per

l'ESU di Verona rivolto prioritariamente a favore degli studenti Universitari, nonché gli ulteriori soggetti cui fa riferimento la L.R. del 7 aprile 2008 n. 8, e quanti altri, purché formalmente autorizzati dall'ESU di Verona, mediante apposite convenzioni.”

- RILEVATO che, ai sensi del Capitolato Speciale di Gara per la gestione del servizio di ristorazione ESU di Verona, l'Azienda è legittimata ad applicare tariffe superiori rispetto ai prezzi contrattuali;
- RITENUTO di consentire l'accesso a tali accordi convenzionali, a persone giuridiche pubbliche e private;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda mette a disposizione di soggetto giuridico di diritto il proprio servizio ristorazione per l'accesso del proprio personale / associati.

ART. 2

..... trasmette all'Azienda l'elenco nominativo del personale cui dovrà essere fornito il servizio di ristorazione. Tale servizio verrà svolto durante tutto l'anno presso i ristoranti universitari “San Francesco” e “Le Grazie”, per i normali turni di distribuzione e secondo le modalità stabilite dall'Azienda in favore degli studenti e con l'esclusione degli ordinari periodi di chiusura.

ART. 3

La composizione del pasto e relative grammature sono quelle previste dai contratti di appalto stipulati tra l'Azienda e le società appaltatrici del

servizio di ristorazione.

L'Azienda si riserva di introdurre nuove tipologie di pasto o di modificare quelle ora offerte dandone comunicazione.

ART. 4

Per ogni utente indicato nell'elenco di cui all'art. 2, l'Azienda rilascerà un'apposita tessera personale numerata a banda magnetica od altro documento abilitante all'utilizzo del servizio, alle tariffe di cui all'art. 5.

I documenti dovranno essere esibiti ai cassieri per la consumazione di ogni pasto e la conseguente contabilizzazione.

In caso di smarrimento della tessera dovrà essere data immediata comunicazione scritta all'Azienda che provvederà all'immediata disabilitazione ed emissione di una nuova tessera.

ART. 5

Il costo del singolo pasto viene determinato, in relazione alle consumazioni standard, dall'Azienda anche in rapporto ad eventuali contratti con ditte appaltatrici del servizio ristorazione. I prezzi che verranno applicati a per il proprio personale / associati sono i seguenti:

Tipologia pasto	Tariffa
Pasto INTERO	7,00
Pasto RIDOTTO	5,60
Pasto MINI	4,40

ART. 6

La modalità di pagamento dei pasti effettuati può essere una tra le seguenti:

- a) Pagamento da parte dell'utente: il fruitore del servizio ristorazione corrisponderà direttamente alla cassa l'importo pari alla tariffa corrispondente alla tipologia di pasto scelta.
- b) Pagamento su fattura: , su presentazione di regolare fattura emessa dall'Azienda, corredata dai tabulati comprovanti l'utilizzo del servizio da parte di ogni singolo utente completi di giorno, turno e ora in cui è stato consumato il pasto, provvederà a corrispondere all'Azienda l'importo pari alla tariffa corrispondente alla tipologia di pasti consumati. Il pagamento della mensilità avverrà tramite versamento sul conto corrente intestato al Tesoriere ESU presso il Banco Popolare di Verona e Novara scarl, agenzia di Veronetta "S", IBAN IT0500503411711000000000600 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Trascorsi 45 giorni l'Azienda è autorizzata ad addebitare gli interessi di mora per un importo pari a quello dell'interesse legale.

ART. 7

L'Azienda, su specifica richiesta del singolo utente, può mettere a disposizione l'elenco dei pasti effettuati dallo stesso nel periodo di tempo da esso indicato.

ART. 8

L'Azienda si riserva di controllare in ogni momento il corretto utilizzo dei documenti abilitanti alla fruizione del servizio.

ART. 9

L'Azienda concorderà con la variazione del prezzo del pasto in relazione alle proprie politiche gestionali e nel rispetto delle vigenti

norme.

ART. 10

La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione e ha una durata di anni ... (.....), salvo disdetta di una delle parti, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e da comunicarsi alla controparte con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di cessazione della competenza in materia di servizio di ristorazione universitaria in capo all'ESU di Verona.

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto prima della sua naturale scadenza annuale, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla Convenzione.

ART. 11

Relativamente ai dati personali di cui avranno la disponibilità, e ESU si impegnano, quale autonomi titolari del trattamento, ad osservare scrupolosamente il Decreto Legislativo 196/2003 smi., nonché tutti gli atti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

ART. 13

Tutte le spese e oneri fiscali, inclusa l'imposta di bollo, inerenti e conseguenti al presente atto, redatto in triplice originale, sono a carico delle parti in egual misura.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR.26 aprile 1986, n. 131.

ART. 14

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Verona.

Verona,

..... IL DIRETTORE
..... ESU di Verona
..... (Dott. Gabriele Verza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, ESU di Verona e dichiarano di approvare specificamente il contenuto dei richiamati articoli 10 e 14 del presente contratto.

..... IL DIRETTORE
..... ESU di Verona
..... (Dott. Gabriele Verza)